



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Delibera di Giunta regionale n. 730 del 29/07/2016

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Sottomisura 6.1 ex DGR n. 1394/2015. Definizione delle procedure per la presentazione delle domande definitive e incremento della dotazione finanziaria iniziale.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la precedente deliberazione n. 1394 del 15/12/2015, con la quale, tra l'altro:

- sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione di domande di sostegno semplificate a valere sulla misura 6.1 del programma di sviluppo rurale (PSR) della Liguria;
- è stata rinviata a un provvedimento successivo l'adozione dei criteri di selezione definitivi e l'approvazione delle modalità per la presentazione delle domande di sostegno definitive, una volta verificata la funzionalità dei servizi informatici del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
- si è stabilito di individuare con atto successivo la data entro cui è possibile presentare domande di sostegno;

Atteso che:

- il comitato di sorveglianza, nella seduta del 3 febbraio 2016, ha esaminato i criteri di selezione della sottomisura 6.1, come previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i criteri di selezione della sottomisura 6.1 pertanto possono essere adottati definitivamente;
- il SIAN risulta funzionale e quindi è possibile presentare le domande di sostegno tramite le procedure informatiche;

Ritenuto di conseguenza che si siano verificate le condizioni per approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno definitive;

Considerato necessario incrementare la dotazione finanziaria iniziale di Euro 1.000.000 di cui alla citata deliberazione n. 1394/2015, tenuto conto del lungo periodo di tempo trascorso dall'inizio del periodo di programmazione 2014-2020;

Ritenuto che una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.500.000 sia a questo fine congrua, in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR 2014-2020;

Ritenuto, per tutti i motivi sopra esposti, di approvare le procedure per la presentazione delle domande definitive, di cui al documento allegato al presente atto;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

D E L I B E R A

1. di dare atto, per i motivi meglio precisati in premessa, che si sono verificate le condizioni, stabilite dalla precedente deliberazione n. 1394 del 15 dicembre 2015, per la presentazione delle domande di sostegno definitive a valere sul programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, sottomisura 6.1;
2. di approvare le procedure per la presentazione delle domande definitive di sostegno di cui alla sottomisura 6.1 "Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori", focus area 2.b, di cui al documento "*Allegato A - sottomisura 6.1 - Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori - focus area 2.b*" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
4. di incrementare di 1.500.000,00 Euro la dotazione finanziaria stabilita dalla DGR 1394/2015 in 1.000.000,00 Euro, per la sottomisura 6.1, portandola pertanto ad una dotazione finanziaria complessiva di 2.500.000,00 Euro;
5. di stabilire che le domande di sostegno, sia per quanto riguarda il perfezionamento delle domande di sostegno semplificate sia per quanto riguarda la presentazione di nuove domande, possono essere presentate sino alle ore 24 del 30 settembre 2016. Le domande di sostegno, e le conseguenti domande di pagamento, dovranno essere presentate esclusivamente in modalità informatica attraverso il portale del Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAN ed il protocollo dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) farà fede per la data e l'ora di presentazione.
6. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, in qualità di Autorità di Gestione del PSR:
 - a) di modificare la data di cui al precedente punto 5, per motivate esigenze connesse alla funzionalità del SIAN;
 - b) di definire i documenti tecnici necessari per supportare l'attuazione delle procedure di presentazione e di istruttoria delle domande di sostegno di cui al presente atto;
7. di stabilire che l'istruttoria delle domande di sostegno di cui sopra potrà procedere a partire dal momento in cui le relative funzioni di controllo saranno disponibili sul SIAN;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Allegato A - sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori” focus area 2.b

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 Disposizioni per il perfezionamento delle domande di sostegno semplificate e per la presentazione di nuove domande. Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”.

Finalità e obiettivi

Il presente atto completa le disposizioni già stabilite con la DGR 1394 del 15/12/2015 e disciplina, in particolare:

- I criteri di selezione, i termini e le modalità operative per il **perfezionamento delle domande di sostegno semplificate** presentate a valere sul bando di cui alla DGR 1394 del 15/12/2015 in attuazione della sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”;
- I criteri, i termini e le modalità operative per la **presentazione di nuove domande** di sostegno in attuazione della misura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”.

Per quanto non disciplinato con il presente atto si richiama la precedente Deliberazione 1394 del 15/12/2015, il Programma regionale di Sviluppo Rurale e le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Tipologia di bando

Il bando, avviato con DGR1394/2015, è a graduatoria

Validità temporale

Le domande di sostegno, sia per quanto riguarda il perfezionamento delle domande di sostegno semplificate sia per quanto riguarda la presentazione di nuove domande, possono essere presentate sino alle ore 24 del 30 settembre 2016.

Le domande di sostegno, e le conseguenti domande di pagamento, dovranno essere presentate esclusivamente in modalità informatica attraverso il portale del Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAN ed il protocollo dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) farà fede per la data e l’ora di presentazione.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando, inizialmente pari a 1.000.000 di €, sono incrementate di 1.500.000 di € e ammontano pertanto complessivamente a euro 2.500.000 (due milioni e cinquecentomila Euro).

Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale.

Beneficiari

Giovani agricoltori, definiti come segue, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento 1305/2013:

"giovane agricoltore" - una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Concessione del sostegno

Il sostegno sarà concesso in ordine di graduatoria. Tutte le domande di sostegno, siano esse di perfezionamento di domande semplificate o nuove domande, saranno inserite in una unica graduatoria formata sulla base dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione definitivi. Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione né della domanda di sostegno né della precedente domanda semplificata. A parità di punteggio prevarrà la domanda presentata dal beneficiario con minore età. Le domande ammissibili saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno:

1. Il giovane agricoltore deve insediarsi per la prima volta in qualità di titolare o contitolare in una azienda agricola;
2. La domanda di sostegno deve essere presentata entro sei mesi dalla data di inizio del primo insediamento del giovane nell'azienda agricola. In fase di prima attuazione, le domande di aiuto semplificate, pervenute entro il 30 aprile 2016, possono riferirsi a primi insediamenti iniziati nei 12 mesi precedenti;
3. Al momento di presentazione della domanda di sostegno, il giovane deve avere età di almeno 18 anni e non superiore a 40 anni (ossia non deve aver compiuto 41 anni);
4. Al momento di presentazione della domanda di sostegno, le dimensioni dell'azienda in cui il giovane agricoltore si insedia devono essere comprese entro i seguenti limiti in termini di Produzione Standard (PS):
 - a. limite minimo di 15.000 euro. Tale limite è ridotto a 12.000 euro per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 § 1 del reg. CE 1305/2013 meglio definite nell'allegato "elenco comuni svantaggiati" del PSR;
 - b. limite massimo di 200.000 euro;

Le dimensioni aziendali saranno verificate tramite le informazioni disponibili sul Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno.

5. Al momento di presentazione della domanda di sostegno, il giovane agricoltore deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali. Il requisito di adeguate conoscenze e competenze professionali è presunto se al momento della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario ha esercitato per almeno tre anni un'attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure quando l'imprenditore sia in possesso di titolo di studio di livello secondario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali. La capacità professionale si considera raggiunta anche quando l'agricoltore ha frequentato corsi di formazione professionale, relativi all'orientamento produttivo dell'azienda, per almeno 80 ore. Negli altri casi il requisito della capacità

professionale è accertato da una apposita commissione regionale tramite procedura scritta basata su quesiti standardizzati estratti in modo casuale. Il giovane agricoltore, che al momento di presentazione della domanda di aiuto non è in possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali, deve conseguirle entro un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. La necessità di avvalersi di tale periodo di proroga deve essere documentata nel piano di sviluppo aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;

6. Il giovane agricoltore deve presentare un piano aziendale di sviluppo i cui contenuti sono stabiliti nel capitolo 8.2.6.3.1.11 del PSR. L'attuazione del piano di sviluppo aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data della concessione dell'aiuto;
7. Entro 18 mesi dalla data di insediamento, il giovane agricoltore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenuto conto delle norme nazionali di recepimento (agricoltore in attività);
8. Al fine di garantire la stabilità dell'operazione finanziata, al momento di presentazione della domanda di sostegno il giovane agricoltore deve impegnarsi a proseguire l'attività agricola, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, la dimensione aziendale minima di accesso e la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell'impresa agricola. In caso di infrazione a questo impegno, esclusi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 2, comma 2, del reg. (UE)1306/2013, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi;
9. L'insediamento in aziende derivanti dal frazionamento di aziende preesistenti non è ammissibile a finanziamento;
10. Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio di insediamento;
11. L'insediamento si conclude con l'attuazione del piano aziendale di sviluppo entro 36 mesi dalla data della concessione dell'aiuto.

In sede di prima applicazione e fino al 30/04/2016, il termine di sei mesi previsto dal punto 2) è elevato a 12 mesi. Le domande di aiuto pervenute entro il 30 aprile 2016 possono pertanto riferirsi ai primi insediamenti iniziati nei 12 mesi precedenti, ferme restando tutte le altre condizioni di ammissibilità.

Definizione di primo insediamento :

Il "primo insediamento" inizia con l'acquisizione per la prima volta del possesso di una azienda agricola in qualità di titolare o contitolare con l'attribuzione per la prima volta della Partita IVA come produttore agricolo e termina con l'attuazione del piano aziendale di sviluppo. La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA come produttore agricolo.

Nel caso di insediamento del giovane agricoltore in una azienda costituita NON in forma individuale sono stabilite le seguenti norme:

- a) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di persone la quota del giovane nell'ambito della società deve essere superiore al 50% oppure nell'atto costitutivo deve essere inserita una delega esplicita che dia pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria al giovane agricoltore;
- b) nel caso di società in accomandita semplice, il giovane agricoltore si deve insediare come socio accomandatario e deve avere pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria;

- c) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata, società consortili), il giovane agricoltore deve rivestire la carica a cui corrispondono i pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria (amministratore delegato o amministratore unico.).

Il giovane agricoltore deve esercitare il controllo con pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria, per tutto il periodo di vincolo decennale, sulla società anche in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di insediamento in qualità di contitolare in azienda costituita NON in forma individuale, la dimensione aziendale minima e massima deve essere rapportata al numero dei contitolari o delle persone stabilmente impiegate nell'attività agricola, risultanti dalla situazione aziendale INPS.

Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio di insediamento.

Importo del sostegno

L'importo dell'aiuto è determinato con un sostegno base, identico per tutti i beneficiari, maggiorato in funzione :

- degli svantaggi crescenti in termini di situazione socio-economica della zona in cui il giovane si insedia;
- dell'impegno organizzativo ed economico dovuto all'insediamento in aziende abbandonate o condotte da soggetti estranei al beneficiario per compensare il maggior tempo necessario per raggiungere un livello di produttività adeguato.

Il sostegno è pertanto determinato nel modo seguente:

- premio base = 18.000,00 euro ;
- maggiorazione per disagio socio-economico pari a:
 - 4.000,00 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di seconda fascia,
 - 6.000,00 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di terza fascia;
 - 8.000,00 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di quarta fascia.

Non è prevista alcuna maggiorazione per il giovane che si insedia in una azienda con sede in un comune di prima fascia.

In tutti i casi suddetti viene considerata come "sede" la sede aziendale indicata, alla data di insediamento, sul fascicolo aziendale, come "*ubicazione aziendale*".

I premi di cui sopra sono maggiorati di ulteriori 8.000,00 Euro per gli insediamenti in aziende costituite per almeno il 50 % da terreni non coltivati da almeno 5 anni o precedentemente condotte da soggetti privi di vincoli di parentela con il giovane sino al terzo grado. Al fine della concessione del premio di primo insediamento si intendono NON COLTIVATI i terreni per i quali valgono contemporaneamente le seguenti definizioni:

- terreni sui quali non è stato pagato alcun premio PAC o misure a superficie PSR negli ultimi cinque anni o intervento PSR strutturale negli ultimi 10 anni;
- terreni classificati negli ultimi cinque anni sul fascicolo aziendale e individuabili sulle relative foto aeree come incolti (Uso non agricolo – Tare oppure Bosco) oppure terreni che, pur non essendo stati nei cinque anni precedenti su alcun fascicolo aziendale, sono stati identificati come incolti in base a foto aeree e rilievi a terra (è

onere del richiedente fornire documentazione fotografica in tal senso nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno).

L'elenco dei comuni suddivisi nelle quattro fasce è riportato in allegato al testo del PSR e disponibile sul sito www.agriligurianet.it.

Il premio viene erogato, su richiesta del beneficiario, in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. La prima rata, pari al 50% dell'importo del premio, dopo l'avvio dell'attività. L'erogazione della seconda rata del sostegno, pari al 50%, è subordinata alla corretta e completa attuazione del piano aziendale di sviluppo.

Criteria di selezione

Criteri di selezione	Metodo di calcolo del punteggio	Punteggio
1. Insediamento in azienda condotta da un imprenditore agricolo che al momento del trasferimento ha un'età superiore a 58 anni	In proporzione a crescere dell'età del cedente: <ul style="list-style-type: none"> - da 58 anni a 65 anni = 3 punti - da 66 anni a 70 anni = 6 punti - oltre i 70 anni = 10 punti 	Fino a 10 I PUNTEGGI SONO CUMULABILI
2. età del beneficiario (priorità ai soggetti più giovani)	In proporzione inversa al crescere dell'età: <ul style="list-style-type: none"> - da 18 a 24 anni = 10 punti - da 25 a 28 anni = 7 punti - da 29 a 33 anni = 4 punti - da 34 a 38 anni = 2 punti - 39 anni e oltre = 0 punti 	Fino a 10
3. attività aziendale che si sviluppa anche su terreni abbandonati da almeno 5 anni, purché non inquinati.	0,5 punti per ogni punto % di terreno recuperato in rapporto alla SAU aziendale	Fino a 20
4. progetti integrati con la sottomisura 4.1	In funzione della spesa ammissibile della domanda di sostegno sulla misura 4.1: <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 10.000 € = 0 - Da 10.001 a 25.000 = 10 - Da 25.001 a 50.000 = 15 - Da 50.001 a 100.000 = 20 - Da 100.001 a 200.000 = 30 - Oltre 200.001 = 40 	Fino a 40
5. numero di nuovi posti di lavoro creati sulla base del piano aziendale di sviluppo	5 punti ogni posto di lavoro a tempo pieno (o equivalente full time) creato, compreso il posto di lavoro del titolare	20
TOTALE		Fino a 100

Punteggio minimo: 16 punti. Sotto questa soglia nessun aiuto può essere concesso.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione descrittiva del **Piano di sviluppo aziendale** a corredo della domanda di sostegno. I

punteggi attribuiti a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

Violazione di impegni

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento, pena il rifiuto o la revoca del sostegno.

Gli impegni che devono essere rispettati per ottenere il sostegno e per tutta la durata del vincolo, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale del contributo erogato, sono:

- consentire l'accesso degli incaricati dei controlli ai luoghi dove si trovano i beni oggetto della sovvenzione, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale del contributo erogato;
- mettere a disposizione della regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche in caso sia detenuta da terzi.

Deve inoltre essere mantenuto fino a scadenza l'impegno decennale di cui al punto 8) del paragrafo "condizioni di ammissibilità", ovvero proseguire l'attività agricola, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, la dimensione aziendale minima di accesso e la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell'impresa agricola.

Tutte le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi in base ai criteri di selezione definitivi devono essere rispettate anche al momento della presentazione della domanda di pagamento. Laddove il punteggio non venga rispettato, l'ente istruttore procederà alla riduzione del contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del contributo complessivamente ammesso con l'atto di concessione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto = 1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso).

Laddove il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (16 punti), la domanda sarà esclusa ed il sostegno rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda in graduatoria non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, il sostegno sarà rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Con successivo atto si provvederà a determinare il quadro sanzionatorio per il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni e obblighi.

Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.